

ESTRATTO LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

GRAINS OF LIGHT ODV SEDE SOC. FIRENZE VIA G. D'ANNUNZIO 145 C.F. 94223310486

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno sei (6) del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque (2025) alle ore 14,40 presso l'Istituto delle Suore Francescane "Ancelle di Maria", nella sede di Faenza (Ra), in Via Santa Maria dell'Angelo, 18, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Grains of Light ODV in seconda convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del vigente Statuto il Presidente Sig. Fabio Taroni che incarica la Sig.ra Patrizia Ciullo a fungere da segretaria verbalista.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica del 10 marzo 2025 così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n. 7 soci e 14 deleghe, come previsto dall'art. 16 dello Statuto (si allegano deleghe facenti parte integrante del presente verbale) su n. 29 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea della seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-omissis-

3) Approvazione e deliberazione delle modifiche e delle integrazioni statutarie ai fini della regolarizzazione della posizione dell'Associazione nei confronti della normativa vigente del Terzo settore.

-omissis-

3) Il Presidente prende la parola e legge ai presenti la "scheda Istruttoria" pervenuta dall'Ufficio Promozione Sociale della Direzione Risorse Umane e organizzazione della Città Metropolitana di Firenze in cui si fa presente di procedere a modifiche e integrazioni dello Statuto dell'Associazione per poter essere accolti e registrati a tutti gli effetti presso il RUNTS (ai sensi del D.lgs. 117/2017). Successivamente il Presidente procede alla lettura evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è invitata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo

Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare lo Statuto con le nuove modifiche e integrazioni, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

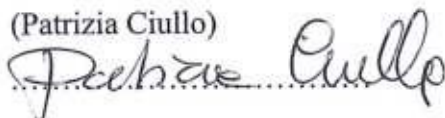
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e di procedere alla comunicazione delle modifiche presso il RUNTS.

-omissis-

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

(Patrizia Ciullo)



Il Presidente

(Fabio Taroni)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 15 APR. 2025 al n. 237
Serie 3 per Euro 0

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Giganti Elisa 





GRAINS OF LIGHT ODV

VIA G. D'ANNUNZIO, 145 - 50135 FIRENZE - C.F.: 94223310486

info@grainsoflight.it - www.grainsoflight.it - Tel. 055 601450

"GRAINS OF LIGHT ODV"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

In data 19 dicembre 2012 si è costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "GRAINS OF LIGHT ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che opera, senza scopo di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 460/97. Attualmente opera ai sensi del Codice civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche e muta la sua denominazione in "GRAINS OF LIGHT ODV".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Firenze, all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti, e potrà essere trasferita su delibera dell'Assemblea dei soci. La variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del comune non necessita di modifica statutaria.

Articolo 3

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione seguita dall'indicazione della località della sede.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'Associazione, senza fini di lucro, e di ispirazione cristiana ha come finalità esclusiva il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in Italia e nel mondo, secondo lo spirito di San Francesco d'Assisi, nei confronti dei soggetti più poveri e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione si costituisce come gruppo di persone che hanno come obiettivo comune l'aiuto a favore di realtà bisognose, con particolare riguardo ai bambini, alla condizione femminile, alla famiglia, là dove opera la Congregazione delle Suore Francescane Ancelle di Maria.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Per promuovere tali finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare studi e progettazioni per l'attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo secondo le modalità previste dalla legge del 26 febbraio 1987 n. 49 e le sue successive modifiche;



- 
- b) proporre iniziative di informazione e formazione sullo sviluppo sostenibile, sui problemi della pace, della salute, dell'infanzia, dell'emancipazione delle donne e per promuovere le pari opportunità e i diritti delle minoranze di qualunque genere;
 - c) promuovere i diritti essenziali di un essere umano quali l'accesso alle cure mediche basilari, al cibo, all'acqua. Promuovere la libertà di pensiero, la salvaguardia dei diritti dei bambini e il rispetto dell'ambiente;
 - d) promuovere corsi di formazione teorico pratico per i volontari, in modo da prepararli adeguatamente alla missione di volontariato. Promuovere stage, master e altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali;
 - e) realizzare attività editoriali, di documentazione e di ricerca, pubblicare libri, opuscoli, materiale multimediale, ecc. che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle finalità dell'Associazione;
 - f) collaborare con altre associazioni o creare progetti di mercati equo solidali, di finanza etica e di micro-credito;
 - g) promuovere attività di formazione professionale per la popolazione locale, dando priorità ai più giovani, dei paesi in via di sviluppo, tra l'altro promuovendo e sostenendo la realizzazione di atelier artigianali;
 - h) diffusione del «sostegno a distanza» per permettere il miglioramento concreto della vita di un bambino/giovane, della sua famiglia e della comunità in cui vive, in particolare in riferimento al diritto alla salute e all'istruzione;
 - i) aderire, collaborare, costituire o partecipare alla costituzione, sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione, fondazione e enti religiosi che svolgono attività che rientrino negli scopi dell'Associazione.
 - j) L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità, potrà organizzare incontri, spettacoli, mostre di lavori artigianali e dell'opera di artisti, eventi sportivi, realizzare animazioni nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri di aggregazione sociale al fine di favorire l'impegno per l'aiuto ai poveri, con tutte quelle attività che possono arricchire interiormente e stimolare una ricerca più consapevole del proprio essere persona e comunità.

Per raggiungere le finalità appena elencate l'Associazione potrà partecipare a concorsi per l'assegnazione di fondi comunitari e/o richiedere finanziamenti a progetto a fondazioni aventi sede in Italia o all'estero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 6

Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
4. eventuali donazioni, legati e lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

Articolo 7

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione non potrà in nessun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 8

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del Socio rimane in proprietà dell'Associazione.

I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale annua non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, non sono né elettori attivi né elettori passivi alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

Articolo 9

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di marzo successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, composto dallo



stato patrimoniale e dal conto economico, la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



SOCI

Articolo 10

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa nei limiti di cui all'art. 32 secondo comma del Codice del Terzo settore. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Articolo 11

I membri dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari. I soci ordinari sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;
- c) Soci Onorari. I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa e che si sono distinte in tale campo. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. Per l'associato minore di età, il voto è espresso dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 12

La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 12 bis

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 13

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale annua, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, per la perdita dei requisiti soggettivi in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo per accertati e gravi motivi di incompatibilità con lo statuto, con le finalità o con lo spirito dell'Associazione, oppure per mancato pagamento della quota sociale annua. L'escluso può far ricorso all'assemblea dei soci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, la quale delibererà nella prima seduta utile



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci ed è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un 1/10 (undecimo) dei soci.

L'Assemblea dei Soci definisce ed approva gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Associazione;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 15

L'Assemblea è convocata mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione o mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero per fax o posta elettronica, a ciascun socio con diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con avviso inviato con qualsiasi strumento che ne attesti la ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione oltre al relativo ordine del giorno. È in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto e il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare un altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci. I soci possono farsi rappresentare anche dai membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche tra non soci, ovvero da un notaio.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci, personalmente o per delega. In seconda convocazione la riunione dell'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno con 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti (personalmente o per delega) salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie devono essere approvate con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni per trasformazione, fusione, scissione dell'associazione devono essere approvate con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal segretario della riunione.

Articolo 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri e variabile da 3 (tre) a 11 (undici). L'Assemblea dei Soci nomina i membri del Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di socio.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono comunque essere revocati in qualunque tempo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un tesoriere e un segretario determinandone le funzioni.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione (in caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio di Direttivo e dallo stesso ratificate) uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio



Direttivo o, in mancanza, il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte dell'assemblea la quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione del sostituto del Consigliere cessato dalla carica da parte degli organismi competenti.



Articolo 18

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, sovrintende all'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:

1. determinare l'ammontare della quota sociale annua;
2. attribuire a terzi la qualità di Socio Onorario;
3. predisporre ed approvare il bilancio preventivo, la relazione gestionale e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione di eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Soci entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
4. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
5. compilare ed approvare eventuali regolamenti interni;
6. proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
7. svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio Direttivo dal presente statuto e dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto da inviarsi con qualsiasi strumento che ne attesti la ricezione almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, dal Presidente o a richiesta di 1/3 (un/terzo) dei suoi membri e si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con avviso inviato con qualsiasi strumento che ne attesti la ricezione, almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione oltre al relativo ordine del giorno.

In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengano tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero una volta entro il 31 (trentuno) gennaio per determinare l'ammontare della quota sociale annua e una entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia la necessità, possono essere validamente tenute in video conferenza o in audio conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) deve essere consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove deve obbligatoriamente trovarsi anche il segretario della riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione utile.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI - BILANCIO - SCIOGLIMENTO

Articolo 21

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 22

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 24

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Associazione ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al regolamento interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 27

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

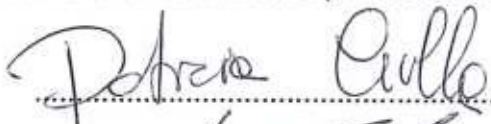
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 del D.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

La Segretaria verbalizzante (Patrizia Ciullo)

Il Presidente (Fabio Taroni).


.....

.....

